

## **REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio n.13 del 23 aprile 2018**

### **CAPO I NORME GENERALI**

#### ***Art. 1 Principi generali***

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (di seguito, in breve, anche “la Camera”), ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata ed integrata ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, svolge, nella propria circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali al fine di assicurare condizioni di sempre maggior attrattività e benessere del territorio stesso.

In considerazione dell’alto valore che gli *asset* di sviluppo strategico rivestono per l’intera economia locale, la Camera, sulla scorta di quanto previsto all’art. 2, comma 2, della richiamata normativa, realizza attività finalizzate alla valorizzazione e alla qualificazione aziendale e dei prodotti, attraverso la stipula di convenzioni con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in regime di cofinanziamento, con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%, nonché al sostegno della competitività delle imprese attraverso il supporto organizzativo e l’assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali.

In tale contesto la Camera, al fine di ampliare la commercializzazione e promuovere la presenza e la visibilità delle imprese e delle produzioni locali sul mercato nazionale ed internazionale, favorisce la partecipazione delle imprese del territorio a manifestazioni fieristiche mediante le seguenti modalità:

- a) organizzazione di *stand* collettivi da parte dell’Ente camerale, realizzati in una logica di partenariato attraverso la compartecipazione finanziaria ed operativa delle Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, previa sottoscrizione di apposita Convenzione;
- b) compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 50% degli oneri sostenuti, attraverso la concessione di contributi alle imprese che partecipano autonomamente a manifestazioni fieristiche.

L’intervento della Camera viene effettuato secondo modalità che consentano la partecipazione del maggior numero di imprese interessate in possesso dei requisiti richiesti per ciascun tipo di iniziativa.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché ai principi dell’ordinamento comunitario ed è adottato nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

#### ***Art. 2 Ambito di applicazione***

Il presente Regolamento si applica a tutte le iniziative che rientrano nella concezione di manifestazione fieristica di rilevante importanza, intesa come evento organizzato in centri fieristici appositamente attrezzati, organizzate da Enti fieristici o Società all’uopo riconosciute ed aperte al pubblico di visitatori e/o operatori.

### **Art. 3**

#### ***Requisiti per l'ammissione***

Le imprese destinatarie degli interventi di cui al presente Regolamento devono:

- a) essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, ossia avere sede legale, amministrativa, operativa e/o almeno una unità locale nel territorio di Roma o provincia;
- b) essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale e con la dichiarazione dell'attività esercitata;
- c) svolgere un'attività, accertata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese, pertinente con l'oggetto dell'iniziativa a cui intende partecipare o per la quale richiede il contributo;
- d) non essere sottoposte a procedure concorsuali o trovarsi in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) non aver superato la soglia degli aiuti concessi in regime di “*de minimis*” ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

### **Art. 4**

#### ***Pubblicizzazione delle iniziative***

Al fine di consentire al maggior numero possibile di imprese di partecipare alle iniziative di cui al presente Regolamento, quest'ultime vengono pubblicizzate dalla Camera, ai sensi delle vigenti normative in materia di trasparenza, attraverso i propri mezzi istituzionali, privilegiando canali e strumenti telematici (sito *internet* istituzionale, canali *social*, *CRM*, *P.E.C.*, *mailing list*, ecc.) in modo da garantire la massima accessibilità alle informazioni, ai documenti e ai servizi dell'Ente camerale.

## **CAPO II**

### **PARTECIPAZIONE IN CONVENZIONE CON LE REGIONI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

### **Art. 5**

#### ***Iniziative congiunte***

La Camera riconosce l'opportunità di accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, a tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese e di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali.

A tal fine, stipula, nell'interesse del sistema economico del territorio, apposite convenzioni con le Regioni e altri soggetti pubblici e privati, quali strumenti di raccordo strategico e operativo, per rendere sistematica l'intersezione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo.

### **Art. 6**

#### ***Individuazione delle iniziative e presentazione delle domande***

Le iniziative alle quali la Camera partecipa nel corso dell'anno sono individuate dalla Giunta con il relativo stanziamento finanziario e opportunamente pubblicizzate secondo le modalità di cui al precedente articolo 4 da ciascuno dei Soggetti sottoscrittori della Convenzione.

La domanda di partecipazione all'iniziativa avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso apposito *link* individuato di comune accordo dai Soggetti sottoscrittori, accessibile dai rispettivi siti *internet*.

Nell'ambito di ciascuna iniziativa la Camera si riserva la facoltà di selezionare, di comune accordo con gli Enti organizzatori, i settori ammessi, la tipologia dei prodotti ammissibili e le loro caratteristiche tecniche.

La Convenzione disciplina gli aspetti tecnici e operativi di ogni singola manifestazione oggetto della stessa, anche attraverso un'apposita Cabina di Regia.

#### **Art. 7**

##### ***Formazione della graduatoria***

Nel corso della fase istruttoria, qualora l'Ufficio competente rilevi irregolarità nel pagamento del diritto annuale o la mancata denuncia presso il Registro delle Imprese dell'attività esercitata, invita l'impresa a regolarizzarsi e ad inviare copia della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione entro il termine massimo di n. 3 (tre) giorni lavorativi. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta all'Ufficio la documentazione richiesta, l'impresa viene esclusa.

Vengono parimenti escluse le imprese che hanno presentato domanda, per le quali la Camera accerti che abbiano già un proprio *stand* al di fuori degli spazi camerali.

Le domande di partecipazione sono accettate nei limiti della disponibilità di superficie espositiva prenotata. Qualora il numero delle imprese richiedenti risulti superiore al numero degli spazi disponibili, viene formata una graduatoria privilegiando le imprese che negli ultimi 3 (tre) anni abbiano partecipato ad un minor numero di manifestazioni fieristiche disciplinate dal presente Regolamento e, a parità di partecipazioni, viene tenuto conto dell'ordine cronologico di invio delle domande di partecipazione.

Le domande di partecipazione eccedenti la suddetta graduatoria formano un elenco da cui attingere in caso di sopravvenuta e verificata disponibilità di spazi espositivi.

#### **Art. 8**

##### ***Assegnazione dello spazio espositivo***

Lo spazio assegnato viene fornito secondo quanto indicato nella comunicazione di ammissione dei Soggetti sottoscrittori della Convenzione, tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche e progettuali della manifestazione fieristica.

La Camera si riserva la facoltà di modificare, ridurre o sostituire in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedano, senza alcun diritto da parte dell'impresa a richiedere eventuali indennità o risarcimenti.

#### **Art. 9**

##### ***Costi a carico delle imprese partecipanti***

Sono a carico dell'impresa partecipante i seguenti costi:

- a) quota di iscrizione all'iniziativa, ove prevista;
- b) spese di viaggio, vitto e alloggio;
- c) spese relative al trasporto A/R del campionario da esporre in fiera;
- d) quanto non espressamente indicato nella domanda di partecipazione all'iniziativa.

#### **Art. 10**

##### ***Divieti ed obblighi per le imprese partecipanti***

È tassativamente vietata la cessione anche gratuita e/o parziale degli *stand* e la loro utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi.

L'impresa partecipante deve essere presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante durante gli orari di apertura della manifestazione.

È obbligatorio il rispetto del Regolamento redatto dall'Ente organizzatore di ciascuna Fiera. L'eventuale penale per il mancato rispetto di quanto sopra e per gli eventuali danni causati agli arredi e alle dotazioni assegnate verrà addebitata direttamente all'impresa.

È assolutamente vietato coprire o modificare in qualunque modo il fascione dello *stand*; qualsiasi cartello o personalizzazione dello stesso saranno fatti rimuovere.

L'impresa può effettuare vendite, ove espressamente consentito, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Le imprese del settore agroalimentare devono essere in regola con ogni adempimento e autorizzazione a carattere igienico sanitario e sono tenute ad esporre nello *stand* esclusivamente prodotti inerenti al territorio della provincia di Roma.

La Camera si riserva la facoltà di far ritirare dalla manifestazione quei prodotti che non siano in tema con l'iniziativa, con i regolamenti della Fiera, con la normativa vigente o con quanto indicato al precedente comma.

#### **Art. 11**

##### ***Rinunce***

L'impresa ammessa che non è più in grado di partecipare all'iniziativa per sopravvenuti impedimenti, deve inoltrarne tempestivamente comunicazione scritta alla Camera a mezzo P.E.C., indicando i motivi della mancata partecipazione.

In caso di rinunce, lo spazio espositivo viene assegnato ad altra impresa, attingendo dall'eventuale graduatoria redatta per la manifestazione, ai sensi del precedente art.7.

#### **Art. 12**

##### ***Cancellazione delle iniziative***

Qualora le circostanze lo richiedano, la Camera si riserva il diritto di rinviare o annullare in qualsiasi momento la propria partecipazione alla manifestazione fieristica.

#### **Art. 13**

##### ***Esonero di responsabilità della Camera di Commercio***

La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furto e/o danni a persone e/o cose durante le manifestazioni fieristiche, compreso il periodo di allestimento e smontaggio.

La Camera non risponde di eventuali danni causati da rappresentanti delle imprese e/o da personale tecnico all'uopo incaricato, durante la movimentazione, disposta dalla Camera stessa, di opere e oggetti di proprietà dell'espositore, ove eccezionalmente ciò si rendesse necessario.

### **CAPO III**

#### **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

#### **PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

#### **Art. 14**

##### ***Iniziative in compartecipazione***

La Camera svolge le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, anche attraverso la concessione di contributi a parziale concorso delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevante importanza.

Tutte le iniziative devono avere una ricaduta positiva sullo sviluppo del sistema imprenditoriale del territorio provinciale, in coerenza con gli obiettivi programmatici della Camera.

Il fondo destinato alla concessione dei contributi viene determinato dalla Giunta attraverso l’emanazione di un apposito Bando, il quale determina:

- a) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo;
- b) l’entità del contributo stesso, fino ad un massimo del 50% degli oneri sostenuti;
- c) i requisiti di partecipazione e le condizioni per la concessione del contributo;
- d) le spese ammissibili e la documentazione da esibire a comprova delle spese sostenute.

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

##### ***Art. 15***

##### ***Rispetto del Regolamento***

Con l’invio della domanda di partecipazione, l’impresa si impegna a rispettare senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

##### ***Art. 16***

##### ***Regime di aiuto***

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono concesse sulla base del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro.

##### ***Art. 17***

##### ***Disposizioni transitorie e finali***

Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono integralmente il precedente “Regolamento generale per la partecipazione delle imprese a fiere ed altre iniziative promozionali”, approvato con Deliberazione di Giunta n. 10 del 9 febbraio 2015.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.